

e per ciascuna di esse determinerà la tariffa delle merci (1) ed il numero dei facchini, ed approverà quei Regolamenti speciali, che per avventura fossero richiesti dalle particolari condizioni di ciascuna dogana.

Art. 36.

Il presente Regolamento avrà vigore incominciando dal giorno 1° gennaio 1865.

---

(1) L'approvazione delle tariffe delle merci ora spetta agli Intendenti di finanza, sentite le Camere di commercio. V. art. 20 delle disposizioni preliminari alla tariffa doganale 24 novembre 1895.

---